



N° PAP-00344-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 16/02/2026 al 03/03/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI E
POLITICHE GIOVANILI**

DETERMINAZIONE RCG N° 212/2026 DEL 16/02/2026

N° DetSet 38/2026 del 13/02/2026

Responsabile U.O.C. : ROSARIA VIOLANTE

Istruttore proponente: VINCENZO SORRENTINO

**OGGETTO: Determina di impegno spesa e approvazione disciplinare di incarico
legale esterno Prof. Avv. Francesco Armenante - TAR Campania, Sez. Salerno,
R.G. 201/2026**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 212/2026,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Oggetto: Incarico legale esterno Prof. Avv. Francesco Armenante per il ricorso innanzi al TAR Campania, Sez. Salerno, recante R.G. 201/2026, promosso dalla Soc. SLEM s.r.l. contro il Comune di Angri nonché contro la Soc. Althea s.r.l. - Determina di impegno spesa e approvazione disciplinare di incarico.

**LA RESPONSABILE UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI**

Nella qualità di incaricata ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del Decreto Sindacale n. 2850/2025, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14.03.2025, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2025/2027;
- La delibera di Consiglio comunale n. 7 del 14.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Visto:

- Il D.M. del 24/12/2025 con cui è stato rinviato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 al 28/02/2026 ed autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che:

- In data 30/01/2026, la Soc. SLEM s.r.l. ha notificato al Comune di Angri ricorso amministrativo proposto innanzi al TAR Campania – Sezione di Salerno, iscritto al R.G. n. 201/2026, nei confronti dell'Ente comunale e della società Althea s.r.l., avente ad oggetto l'impugnazione dell'aggiudicazione della gara indetta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Città di Angri;

Considerato che:

- La sottoscritta, avv.to interno all'Ente Comunale, Rosaria Violante, ha ricoperto il ruolo di RUP nel procedimento relativo alla menzionata gara del servizio di refezione scolastica anno 2025/2026 e, pertanto, risulta incompatibile la difesa e la costituzione dell'Ente Comune di Angri per il suo tramite;
- Con nota prot. N. 3874/2026 del 05/02/2026, l'Avv.to interno all'Ente Comunale, Adriano Giallauria in riferimento al giudizio in oggetto ha comunicato la propria indisponibilità a costituirsi in causa per l'eccessivo carico di lavoro d'ufficio, rendendosi dunque necessario l'individuazione di un professionista esterno per la trattazione del giudizio;
- Con nota prot. N. 3540/2026 del 03/02/2026, è stato individuato il professionista esterno Prof. Avv. Francesco Armenante al fine di verificarne la disponibilità ad assumere l'incarico di difesa dell'Ente Comunale nel giudizio in oggetto;
- Con nota acquisita al prot. N. 3631/2026 del 04/02/2026, il nominato Prof. Avv. Francesco Armenante nato a Cava de' Tirreni in data 08.11.1969 con studio legale in Cava de' Tirreni, pec: avvfrancescoarmentante@pec.ordineforense.salerno.it, ha comunicato la propria disponibilità all'affidamento dell'incarico legale, trasmettendo il relativo preventivo per competenze professionali pari ad € 8.000,00, oltre IVA (22%) e contributo Cassa (4%), determinato in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014;

Dato atto che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 05/02/2026 è stato conferito pertanto incarico legale esterno al Prof. Avv. Francesco Armenante (C.F. RMNFNC69SA08C361H), per la difesa legale dell'Ente nel ricorso innanzi al TAR Campania Sez. di Salerno recante R.G. 201/2026, promosso dalla Soc. SLEM s.r.l. contro il Comune di Angri nonché contro la Soc. Althea s.r.l., dando atto che la spesa relativa al compenso professionale per il conferimento del predetto

incarico ammontava ad euro 8.000,00, oltre Iva (22%) e Cassa (4%), salvo ulteriori spese da documentare;

Ritenuto:

- ai sensi dell'art.183 del TUEL di provvedere ad impegnare la somma di euro 8.000,00, oltre Iva (22%), Cassa (4%) e spese da rendicontare se rendicontate, trovando copertura su apposito capitolo n° 01111.03.0370 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2026;

Visto:

- lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento Advocatura Civica;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento dei Controlli Interni.

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e ne costituisce parte motiva:

Di impegnare, in esecuzione della delibera di G.C. n.32/26 del 05/02/2026, ai sensi dell'art.183 del TUEL, la somma di euro 8.000,00, oltre Iva (22%), Cassa (4%) e spese da rendicontare, in favore dell'Avv.to Francesco Armenante del foro di Salerno, a titolo di compenso professionale per la nomina quale difensore del Comune di Angri nel ricorso amministrativo contro il Comune di Angri nonché la Soc. Althea s.r.l., instaurato innanzi al TAR Campania, Sez. Salerno, recante RG N. 201/2026, avente ad oggetto l'Aggiudicazione della Gara indetta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola primaria della città di Angri;

Di impegnare altresì la somma di euro 8.000,00, oltre Iva (22%), Cassa (4%) e spese da rendicontare per le spettanze professionali in favore del legale esterno Prof. Avv. Francesco Armenante, con imputazione sul cap.01111.03.0370 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2026;

Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile UOC Servizi finanziari, per l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;

Di disporre per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, sottosezione Consulenti e Collaboratori.

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

DEL 05.02.2026

OGGETTO: T.A.R. Campania Sez. di Salerno-Ricorso promosso dalla Soc. SLEM Srl c/Comune/Althea-Conferimento incarico legale al Prof. Avv. Armenante Francesco.

L'anno Duemilaventisei

Addi Cinque

del mese di Febbraio

In Angri alle ore 13:00

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Cosimo Ferraioli, Sindaco; Antonio Mainardi, Vice Sindaco; Maria D'Aniello, Assessore; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore; Mariagiovanna Falcone, Assessore; Bonaventura Manzo, Assessore;**

Sono assenti i signori: Salvatore Mercurio, Assessore; Pasquale Russo, Assessore;

Assume la presidenza il dott. Cosimo Ferraioli

In qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Mandara

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

05.02.2026

al n. 32

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

T.A.R. Campania Sez. di Salerno – Ricorso promosso dalla Soc. SLEM Srl c/Comune/Althea - Conferimento incarico legale al Prof. Avv. Armenante Francesco.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- In data 02/02/2026 al prot. N. 3216/2026 è stato presentato Ricorso promosso dalla Società S.L.E.M. S.r.l., con sede legale in Piano di Sorrento (NA), Via Il Traversa Bagnulo 16 (C.F./P.I. 06448020633), in persona del legale rappresentante p.t. Salvatore Laurenzio, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Mascolo (C.F.: MSCNNL87P43I483B; PEC: antonellamascolo@ordineavvocatiroma.org Fax: 06.56561640), giusta procura rilasciata con separato atto, con domicilio eletto presso la casella PEC dell'Avv. Antonella Mascolo (antonellamascolo@ordineavvocatiroma.org), contro il Comune di Angri e la Società Althea per l'Aggiudicazione della Gara indetta di Affidamento del Servizio di Refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della città di Angri;
- Che il Comune di Angri debba dunque adire le vie giudiziarie al fine di tutelare i suoi interessi finanziari ed il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio previsto all'art. 81 della Costituzione;

Dato atto che:

- Il Comune di Angri è dotato di Avvocatura Civica composta da n. 2 avvocati, di cui n. 1 assegnato al Contenzioso amministrativo, nella persona dell'Avv.to Rosaria Violante;
- Che l'Avv.to Rosaria Violante, nella gara per la Refezione scolastica anno 2025/2026 di cui sopra ha ricoperto il ruolo di RUP del predetto procedimento e, pertanto, risulta incompatibile la difesa e la costituzione in giudizio dell'Ente per il suo tramite, rendendosi necessario l'affidamento dell'incarico ad un professionista esterno;

Considerato che:

- Per la materia di cui trattasi, considerata l'assoluta peculiarità della questione e la complessità della stessa, si è individuato quale esperto legale il Prof. Avv. Armenante Francesco del foro di Salerno, con studio in Piazza della Libertà 17 Salerno, con nota prot.n. 3540/2026 del 03/02/2026;
- È pervenuto, a mezzo pec, in data 04/02/2026 prot. 3631/2026, il riscontro da parte del Prof. Avv. Armenante Francesco per la disponibilità ad assumere l'incarico alle condizioni proposte, per un importo complessivo pari ad € 8.000,00, oltre IVA (22%) e Cassa (4%), per la redazione degli scritti difensivi, la trattazione delle udienze, le spese di mobilità, quelle generali e di domiciliazione, in riferimento a tutte le eventuali fasi di giudizio, tenuto conto dell'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022;

Ritenuto:

- Pertanto, di affidare al Prof. Avv. Armenante Francesco, con studio in Salerno alla Piazza della Libertà n. 17, l'incarico di difesa dell'Ente nel giudizio recante RG n. 201/2026 innanzi il TAR Campania, Sez. Salerno, tra la Società Slem Srl, contro il Comune di Angri nonché la Società Althea;
- Che l'udienza del giudizio recante RG n. 201/2026 tra la Società Slem Srl, contro il Comune di Angri nonché la Società Althea è stata fissata per il giorno 11/02/2026;
- Che il presente incarico legale comprende, altresì, anche l'obbligo del rispetto e dell'applicazione da parte del professionista della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al D.lgs.196/2003 e s.m.i. e al Regolamento U.E. n. 2016/679, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i;

Viste:

- la deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016, con la quale l'ANAC ha puntualizzato che il patrocinio legale è un appalto di servizi, pur escluso dall'ambito di applicazione dell'intero corpus normativo del codice degli appalti, ed in ogni caso deve essere affidato nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del D. Lgs n.50 del 2016;

- le linee-guida Anac n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, nella parte in cui sanciscono che: *“l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)”*;

Preso atto che:

- che in base alle ultime linee-guida ANAC sopra richiamate, possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17 co. 1 lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.) ed a tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria;

- che le linee guida Anac n. 12 del 2018, al punto 3.1.4 evidenziano quanto segue:

“L'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17 co. 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre. 3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”;

Richiamata da ultimo:

-Corte dei Conti, sez. giur. Regione Lazio – sentenza 8 giugno 2021 n. 509, secondo cui: *“1. Gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime dell'art. 7 co. 6, del d.lgs n. 165/2001 e dell'art. 110 co. 6, del TUEL 267/2000, ma, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono da inquadrare tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato, risultando la tesi contraria attualmente del tutto superata alla luce della giurisprudenza comunitaria (1)”*;

-CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 5 aprile 2022 n. 2517, che stabilisce: *“Le ragioni della difficile compatibilità dell'affidamento di detti servizi con le regole concorrenziali consacrate nelle direttive in materia di contratti pubblici sono state puntualmente evidenziate dalla Corte di Giustizia nella sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 in causa C-264/2018: dette prestazioni di servizi, secondo l'autorevole opinione della Corte, “si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*.

Due sono quindi gli elementi che caratterizzano ontologicamente le prestazioni di servizi legali esclusi dall'applicabilità della normativa in materia di appalti e che collocano le stesse – quantomeno ordinariamente – al di fuori delle logiche della procedura concorsuale:

– da un lato, il rapporto intuitu personae tra il cliente ed il suo avvocato caratterizzato dalla fiducia. La natura delle attività oggetto di affidamento ed il rapporto contrattuale caratterizzante la prestazione delle stesse presuppone, secondo la Corte, la possibilità di scegliere liberamente il proprio difensore non essendo la libertà di scelta facilmente compatibile con la celebrazione di procedure pubblicistiche di tipo competitivo. Ciò anche in ragione della difficoltà, nell'ambito di dette procedure di effettuare una "descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare" (punto 36);

– dall'altro, "**la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente**, il cui oggetto consiste tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato", riservatezza che potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni" (punto 37).

Le caratteristiche oggettive sopra evidenziate rendono, secondo la Corte di Giustizia, i servizi legali del tutto incomparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima.

Letta da ultimo la Delibera della Corte dei Conti Campania sezione regionale di controllo per la Campania n.39 del 31.01.2025, nella parte in cui afferma: "... che la decisione di agire e resistere in giudizio e il conferimento del mandato alle liti compete al rappresentante legale dell'Ente, sottendendo valutazioni di ordine fiduciario, senza bisogno di autorizzazioni della giunta o del dirigente ratione materiae, ovvero trattandosi di incarichi di intuitu personae la relativa assegnazione si colloca nell'ambito delle funzioni di supporto del preminente livello a legittimazione politica", prosegue, "la diversa tendenza giurisprudenziale di demandare al dirigente amministrativo preposto al settore legale la scelta di avvalersi o meno di professionalità esterne, nonché la scelta del professionista da nominare, risulta in contrasto con la predetta natura fiduciaria degli incarichi" confermando la natura fiduciaria degli incarichi legali;

Ritenuto, alla luce dell'ultima citata giurisprudenza amministrativa e contabile, di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente Comunale all'Avvocato Francesco Armenante del foro di Salerno, in virtù del curriculum dal quale risulta una esperienza in materia;

Ritenuto che il conferimento dell'incarico in oggetto trova la sua motivazione nell'impellenza dell'avvio dell'azione giudiziaria per la difesa dell'Ente, al fine di non decorrere in termini prescrizionali;

Dato atto che la spesa presunta per il conferimento dell'incarico *de quo* ammonta ad euro € 8.000,00, oltre IVA (22%) e Cassa (4%), per la redazione degli scritti difensivi, la trattazione delle udienze, le spese di mobilità, quelle generali e di domiciliazione per un totale complessivo di € 10.922,00, in relazione a tutte le eventuali fasi di giudizio, trovando imputazione sul cap. 01111.03.0370 del bilancio 2025/2027 e.f. 2026;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente e si intende qui integralmente richiamata;

Di autorizzare il Sindaco a conferire mandato al Prof. Avv. Armenante Francesco per la difesa legale nel ricorso innanzi al TAR Campania, Sez. Salerno, iscritto al n. RG 201/2026 presentato dalla Società SLEM S.r.l. contro il Comune di Angri nonché contro la Società Althea S.r.l. avverso

l'Aggiudicazione della Gara indetta di Affidamento del Servizio di Refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della città di Angri;

Di affidare la rappresentanza legale dell'Ente nel menzionato giudizio all'Avvocato Francesco Armenante del foro di Salerno, per le motivazioni espresse in premessa;

Di demandare al Responsabile dell'UOC Affari Legali-Ufficio Contenzioso pro tempore, gli adempimenti necessari e successivi al deliberato, in particolare l'assunzione dell'impegno di spesa per il compenso professionale del legale esterno incarico, con applicazione dei minimi tariffari e la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico;

Di dare atto che la spesa derivante dalla deliberazione per il conferimento dell'incarico legale esterno ammonta ad €. 8.000,00, oltre Iva (22%) e Cassa (4%), per un totale di €. 10.922,00 e trova copertura sul Capitolo 01111.03.0370 del Bilancio di previsione 2025/2027, e.f. 2026;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 co. 4 del D.lgs. n.267 del 2000, stante l'urgenza dettata dai tempi stringenti per la costituzione in giudizio dell'Ente.

L'ASSESSORE

Avv.to Bonaventura Manzo

Documento di consultazione



Oggetto: T.A.R. Campania Sez. di Salerno – Ricorso promosso dalla Soc. Slem Srl c/Comune/Althea per l'Aggiudicazione della Gara indetta di Affidamento del Servizio di Refezione Scolastica anno 2025/2026 - Conferimento incarico legale al Prof. Avv. Armenante Francesco

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole.

Angri addì, 4/02/2026

Il Vice Responsabile UOC
Affari Legali, Servizi Sociali,
Scolastici e Politiche Giovanile
Dott. Vincenzo Sorrentino

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere

Angri addì, _____

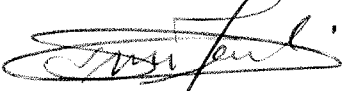
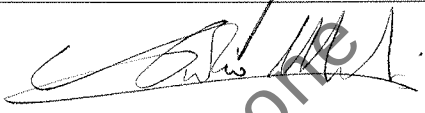
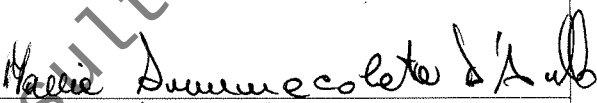
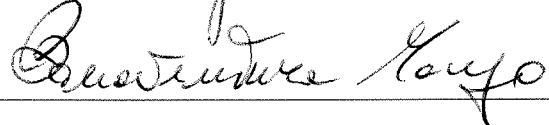
Il Responsabile della UOC
Servizi Finanziari
Dott.ssa Angela Pauciulo



DELIBERA N. 32 DEL 05/02/2026

LA GIUNTA APPROVA

Oggetto: T.A.R. Campania Sez. di Salerno – Ricorso promosso dalla Soc. Slem Srl c/Comune/Althea per l'Aggiudicazione della Gara indetta di Affidamento del Servizio di Refezione Scolastica anno 2025/2026 - Conferimento incarico legale al Prof. Avv. Armenante Francesco

Cosimo Ferraioli – Sindaco	
Antonio Mainardi -Vice Sindaco	
Maria D'Aniello - Assessore	
Maria Immacolata D'Aniello - Assessore	
Mariagiovanna Falcone – Assessore	
Bonaventura Manzo – Assessore	
Salvatore Mercurio – Assessore	ASSENTE
Pasquale Russo – Assessore	ASSENTE



Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cosimo Ferraioli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **06 FEB. 2026** per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. **6** in data **06 FEB. 2026**, ai Capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. 267/2000);

06 FEB. 2026

Dalla Residenza Municipale, li

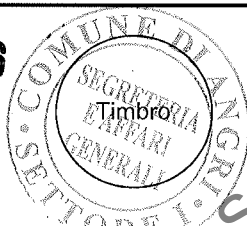
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li

06 FEB. 2026



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **05 FEB. 2026** :
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al P.A.P. n.....

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI per le procedure ai sensi dell'art.107, D. Lgs. 267/2000.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Ferraioli



Avv. Antonella Mascolo, PhD
Via. Angelo Poliziano, n. 27 - 00184 Roma
e-mail: a.mascolo@appaltlab.it
Tel: 06.97614007 – Cell. 333.6248091

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

Sezione staccata di Salerno

RICORSO

nell'interesse della **S.L.E.M. S.r.l.**, con sede legale in Piano di Sorrento (NA),
Via II Traversa Bagnulo 16 (C.F./P.I. 06448020633), in persona del legale
rappresentante p.t. Salvatore Laurenzio, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonella Mascolo (C.F.: MSCNNL87P43I483B; PEC:
antonellamascolo@ordineavvocatiroma.org Fax: 06.56561640), giusta procura
rilasciata con separato atto, con domicilio eletto presso la casella PEC dell'Avv.
Antonella Mascolo (antonellamascolo@ordineavvocatiroma.org)

CONTRO

- il **Comune di Angri**, in persona del legale rappresentante p.t.
- la **Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani**, in persona del legale rappresentante p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI

- della società **ALTHEA S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t.

PER L'ANNULLAMENTO,

E/O PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA'

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI EX ART. 55

C.P.A.,

- della determinazione prot. n. 1662.2025 del 31.12.2025 (**doc. 1**) con la quale il Comune di Angri ha disposto l'aggiudicazione in favore della società **ALTHEA S.r.l.** della gara indetta per l'affidamento Servizio di refezione scolastica per gli

alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Città di Angri (periodo novembre 2025- maggio 2026);

- della determinazione prot. n. 42034 del 31.12.2025 (**doc. 3**) con la quale il Comune di Angri ha disposto la decadenza dalla graduatoria della ditta SLEM S.r.l. dalla procedura di gara per asserita carenza dei requisiti di partecipazione;
- per quanto occorrer possa, della determinazione prot. n. 39302 del 05.12.2025 di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 (**doc. 2**);
- di tutti i verbali di gara;
- in subordine, di tutti gli atti e documenti della procedura di gara, nella parte in cui non sono stati resi noti alla società ricorrente;
- in via subordinata al mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso, anche di tutti gli atti e dei provvedimenti ad oggetto la procedura di gara, ivi compresi:
 - a) il Bando di gara (**doc. 5**);
 - b) il Disciplinare di gara (**doc. 7**);
 - c) il Capitolato di gara (**doc. 8**);
 - d) la determina dirigenziale n. 162 del 05.08.2025 (R.G. n. 981 del 06.08.2025) a firma del Responsabile del Responsabile UOC Affari Legali, Servizi Sociali, Servizi Scolastici e Politiche Giovanili del Comune di Angri, conosciuta solo quanto ai suoi estremi, con cui la Stazione Appaltante - rectius, Comune di Angri - ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ed ha definito le modalità di indizione della procedura, conosciuta solo quanto ai suoi estremi;
 - e) la Determina RCG n. 1278/2025 di nomina della Commissione di gara, conosciuta solo quanto ai suoi estremi.
- ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, anche se allo stato non conosciuti.

E PER LA CONDANNA

dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente riammissione alla gara della società SLEM S.r.l. e conferma dell'aggiudicazione dell'appalto a suo favore con pronuncia da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito anche mediante subentro nell'aggiudicazione da parte della ricorrente;

CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto nelle more eventualmente sottoscritto dalla Stazione Appaltante con il concorrente illegittimo aggiudicatario per l'affidamento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio e del conseguente diritto della ricorrente all'aggiudicazione ed all'eventuale subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.;

E CON RISERVA

di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.

FATTO

1. Con D.D. RCG nr 981/2025 del 6.08.2025 e n. 1039/2025 del 02.09.2025 il Comune di Angri all'epoca **stazione appaltante non qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023** - deliberava di bandire una procedura di gara per l'appalto del Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Città di Angri.

2. Non potendo bandire direttamente la gara, il Comune di Angri delegava l'indizione e la gestione della gara *de qua* alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani (d'ora innanzi anche solo "CUC").

3. Pertanto, con Bando di gara pubblicato in data 09.09.2025 la CUC bandiva, per conto del Comune di Angri, la gara per l'affidamento del Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della

Città di Angri (periodo novembre 2025- maggio 2026), ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 – comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, per un importo complessivo pari a € 424.024.80 (**docc. 5-6**).

Nondimeno, **la CUC non nominava un proprio RUP, limitandosi a recepire la nomina a RUP, formalizzata dal Comune beneficiario, dell'Avv. Rosaria Violante** (Responsabile del Responsabile UOC Affari Legali, Servizi Sociali, Servizi Scolastici e Politiche Giovanili del Comune di Angri).

4. Per quanto qui d'interesse, il Disciplinare di gara, all'art. 6.2 prevedeva, quale requisito di capacità economica e finanziaria, il possesso di un *“fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) non inferiore ad € 500.000,00, IVA esclusa nel settore di attività di “servizi di refezione scolastica”*.

Relativamente la comprova del suddetto requisito, lo stesso Disciplinare di gara stabiliva quanto segue: *“La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una delle seguenti modalità: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti medesimi, inseriti nel sistema FVOE dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso...”*.

5. Alla procedura di gara *de qua*, partecipavano n. 5 operatori economici, tra cui la Società odierna ricorrente e la controinteressata Althea S.r.l.

6. All'esito della procedura di gara, la Commissione giudicatrice, nominata dal Comune di Angri e **non dalla CUC**, previa verifica della documentazione amministrativa e ammissione delle n. 5 ditte partecipanti, in data 18/11/2025

pubblicava la graduatoria finale sulla piattaforma digitale della CUC: al primo posto si classificava la Società odierna ricorrente.

5. Senonché, a seguito dell'espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere morale e speciali richiesti nel bando di gara in capo alla ditta prima graduata, con nota prot. 0039302/2025 del 15.12.2025, il Comune di Angri (**e non la CUC**) comunicava alla società SLEM l'avvio del procedimento di decadenza della graduatoria di gara, assegnando il termine di 5 giorni per la presentazione di osservazioni scritte (**doc. 2**), adducendo:

- il mancato possesso dei requisiti di carattere speciale attinenti la capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2 del Disciplinare di gara *“da comprovare con certificati rilasciati in originale o in copia conforme da parte di amministrazioni o enti pubblici”*;
- il compimento di grave illecito professionale *“ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98, comma 3 lett. c) del Cdc, in quanto la società ricorrente ha sottoscritto con il Comune di Angri un atto di risoluzione contrattuale prot. n. 0034773 del 15.11.2024 da un precedente contratto di appalto avente ad oggetto il medesimo servizio di refezione scolastico, relativo alla gara recante CIG n. A04568F13, non dichiarata in fase di invio della documentazione amministrativa”*.

6. Con nota del 19.12.2025 (**doc. 4**), la società SLEM S.r.l. rassegnava le proprie controdeduzioni procedurali e chiedeva l'archiviazione del procedimento, in particolare evidenziando:

- quanto all'addotta carenza del requisito speciale inerente al fatturato analogo, l'indiscusso possesso di tale requisito, come dichiarato nel DGUE (**doc. 10**) e nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali (**doc. 11**), e come altresì verificabile nel FVOE dell'operatore economico, non essendo viceversa necessario che l'operatore alleggi già in sede di partecipazione alla gara la documentazione a comprova di quanto dichiarato;

- quanto all'addotta carenza del requisito di affidabilità professionale, che la risoluzione consensuale *de qua* NON traeva origine da un grave inadempimento contrattuale della SLEM (tanto ciò è vero che il Comune di Angri ha irrogato penali per complessivi 1.000 euro) e, pertanto, essa è del tutto inidonea ad incidere sul possesso dei requisiti di moralità professionale. Non trattandosi di una vicenda, neppure astrattamente, idonea ad incidere sul possesso dei requisiti generali, SLEM non era tenuta a dichiarare alcunché, tanto più in quanto tale vicenda era comunque già nota al Comune appaltante.

7. Contrariamente a quanto atteso, con Determina prot. n. 0042034/2025 del 31/12/2025 (**doc. 3**), il Comune di Angri (**e non la CUC**) confermava l'esclusione della SLEM dalla gara *de qua*, completamente obliterando le controdeduzioni procedurali della SLEM.

8. Dopodichè, con provvedimento del 31.12.2025 (**doc. 1**), il Comune di Angri (**e non la CUC**) disponeva la decadenza dalla graduatoria del primo classificato SLEM S.r.l. e, per l'effetto, l'aggiudicazione in favore della società ALTHEA S.r.l.

* * *

I provvedimenti impugnati sono, quindi, illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

- I) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO. - ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. - ARBITRARIETÀ. - TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS SANCITO DALL'ART. 3 DEL D. LGS. N° 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 101 DEL D. LGS. 36/2023.**

I.1) Il provvedimento di esclusione dalla gara *de qua* – nella parte in cui viene contestata la carenza, in capo alla SLEM, dei requisiti di capacità economica e finanziaria – è illegittimo perché assunto in violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 36 del 2023 e viziato per eccesso di potere.

Contrariamente a quanto asserito dal Comune di Angri, la società SLEM è pacificamente in possesso del requisito di capacità economici e finanziari in questione, come da essa dichiarato nell’istanza di partecipazione (**doc. 9**), nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali (**doc. 11**), come risulta dagli attestati dei servizi analoghi allegati (**doc. 12**), e come altresì verificabile nel FVOE dell’operatore economico.

I.2) Procedendo con ordine, giova preliminarmente ricordare che il Disciplinare di gara richiede che il requisito di capacità economico finanziaria andasse dimostrato mediante un “*Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) non inferiore ad € 500.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è “servizi di refezione scolastica”*”.

Com’è ovvio, il “fatturato specifico medio annuo” corrisponde alla somma degli importi diviso il numero delle annualità prese in considerazione dalla legge di gara.

Ebbene, del tutto incomprensibilmente, il Comune di Angri, in data 5.12.2025, comunicava l’avvio del procedimento di decadenza dalla graduatoria, adducendo a motivazione che “*La SV non è in possesso dei requisiti di carattere speciale attinenti la capacità economica e finanziaria, ovvero il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) non inferiore a euro 500.000,00 IVA esclusa, richiesti dalla stazione appaltante all’art. 6.2 del disciplinare di gara, da comprovare con certificati rilasciati in originale o in copia conforme da parte di amministrazioni o enti pubblici, oppure fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando ove possibile il CIG del contratto a cui riferiscono,*

l'oggetto del contratto ed il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesse, se trattasi di servizi prestati a privati, certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse”.

Successivamente, invece, nella comunicazione di decadenza dalla graduatoria, parzialmente correggendo il tiro, il Comune di Angri asseriva che il requisito economico - finanziario non sarebbe stato provato dalla SLEM per la sola annualità relativa al 2024.

I.3) L'addotto rilievo escludente è il frutto di una vera e propria svista e/o palese erronea interpretazione delle pertinenti disposizioni di gara.

In realtà, come si evince dall'elenco dei servizi analoghi allegato nella domanda di partecipazione e dagli allegati certificati di regolare esecuzione del servizio (docc. 11-12), **il fatturato medio relativo alle annualità 2022, 2023 e 2024 dichiarato dalla SLEM è di molto superiore a € 500.000,00, e precisamente pari a €/anno 1.808.205,99.**

Ne deriva, *ictu oculi*, quindi, che nel caso di specie **l'operatore economico avesse, sin dalla fase di partecipazione alla gara, dimostrato ampiamente di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria.**

È chiaro come il provvedimento di esclusione prima e di decadenza dalla graduatoria poi, è il frutto di un vero e proprio abbaglio, avendo la SLEM comprovato già in fase di gara (con tanto di allegazione dei certificati di regolare esecuzione) il possesso del requisito economico-finanziario anche per l'annualità 2024.

I.4) Ma vi è di più!

La questione è inconsistente, posto che, a fronte di quanto dichiarato da SLEM in fase di partecipazione alla gara era comunque **(al più) esercitabile il soccorso istruttorio**, tenuto ulteriormente conto che, ai sensi dell'art. 99 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 14 del disciplinare, la verifica a comprova dei requisiti è esercitata, sull'aggiudicataria, con apposita richiesta ad hoc mediante la

consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico oppure con apposita richiesta ad hoc se questi non sono presenti nel fascicolo telematico..

Infatti, **in caso di perplessità o dubbi circa gli importi dichiarati la S.A. avrebbe, quantomeno, dovuto attivare il meccanismo del soccorso istruttorio sanante (comma 1 lettera b), che consente di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa.**

Per consolidata giurisprudenza in tema di soccorso istruttorio procedimentale *“risultano sanabili eventuali sviste e/o errori di calcolo, purché emergano ictu oculi dalla documentazione depositata in sede di gara, mentre non sono sanabili quelle inesattezze o incompletezze che non emergano dalla documentazione ritualmente depositata, occorrendo invece attingere a documentazione ulteriore, che l'offerente – per propria libera scelta – abbia ritenuto di non allegare alla domanda di partecipazione alla gara”*

Diverso è il caso in cui l'operatore economico – che abbia correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla stazione appaltante – abbia prodotto documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. In tale caso – afferendo la carenza documentale alla documentazione a comprova – l'attivazione del soccorso istruttorio è generalmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa” (TAR Campania, Napoli, 03.11.2025, n. 7095; TAR Campania, 31.1.2025, n. 855; in termini, anche Tar Toscana, Sez. III, 05/12/2024, n. 1418).

Ne consegue che la Società aggiudicataria ha correttamente adempiuto agli obblighi imposti dalla *lex specialis* provvedendo a dichiarare nell'istanza di partecipazione e nella dichiarazione integrativa un fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto, con conseguente illegittimità del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione in danno della società SLEM S.r.l.

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 95, 96 E 98 DEL D.LGS. N. 36/2023. - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 7 E SS. LEGGE N. 241/1990. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D. LGS. 36/2023. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PROPORZIONALITÀ. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. - ECCESSO DI POTERE. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. - INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. - ERROR IN IUDICANDO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

II.1) Il provvedimento gravato è, altresì, illegittimo nella parte in cui il Comune di Angri ha disposto l'esclusione della società SLEM sul presupposto della sussistenza in capo alla Società ricorrente della causa di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 *“in quanto la SV ha sottoscritto proprio con il Comune di Angri una risoluzione contrattuale prot. n. 0034773 del 15.11.2024 da un precedente contratto di appalto avente il medesimo servizio di refezione scolastica, relativo alla gara recante il CIG n. A04568F13 derivante da divergenze insorte tra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto, non dichiarata nella documentazione amministrativa relativa alla gara indicata in oggetto”*.

La motivazione addotta è assolutamente fuorviante e privo di fondamento.

In particolare, **la risoluzione consensuale de qua, come riportato nell'atto stesso (doc. 13) ed altresì per inequivoca ammissione del Comune (cfr. Comunicazione di avvio procedimento di decadenza dalla graduatoria, doc. 2) è intercorsa a causa di “divergenze sorte tra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto” e NON, come erroneamente afferma l'Amministrazione nel provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione, a causa di un grave inadempimento contrattuale della SLEM.**

Invero, la Società non risulta destinataria di un provvedimento di risoluzione per inadempimento, bensì l'atto richiamato dal Comune di Angri è un atto di risoluzione consensuale, cui le parti sono addivenute a fronte di divergenze insorte nell'esecuzione del precedente appalto (**doc. 13**).

Il servizio relativo alle annualità 2023 e 2024 è stato regolarmente eseguito così come dimostrato dal certificato di regolare esecuzione (**doc. 14**) e, tanto ciò è vero che il Comune lo ha poi finanche prorogato fino al 9 gennaio 2025.

Nello specifico, **in nessuna parte dell'atto di risoluzione consensuale si fa riferimento a presunti gravi inadempimenti della SLEM nell'esecuzione dell'appalto pregresso e/o condotta non conforme ai canoni di regolare esecuzione del contratto richiesta dall'Ente**, come invece, riportato erroneamente nella comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.

Anzi, come riportato all'art. 4 dell'atto di risoluzione consensuale, ***“le parti dichiarano di essere interamente soddisfatte della regolamentazione dei rapporti pendenti, secondo gli accordi raggiunti, e non non avere null'altro a pretendere in virtù dell'intercorso contratto di appalto”***, così confermando l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento da parte della società deducente.

II.2) Del resto, la prova inconfutabile che la SLEM non abbia commesso alcun grave inadempimento è data proprio dal fatto che **il Comune NON ha mai irrogato alla SLEM penali contrattuali significative**, per tali dovendosi intendere quelle aventi valore, singolarmente o complessivamente, superiore all'1% del valore dell'appalto (TAR Lazio, Sez. II-bis, 23.6.2025, n. 12316).

L'unica penale irrogata dal Comune di Angri alla SLEM (**doc. 16**) risale all'11.10.2024 ed ammonta ad appena € 1.000,00 (**doc. 16**) ed è *ex se* inidonea ad integrare gli estremi di una o più condotte gravemente inadempiente del rapporto, considerato che:

(i) il relativo importo (pari ad appena 1.000,00 euro) è abbondantemente al di sotto della soglia di rilevanza dell'1% del valore dell'appalto

Oltre che erronee ed infondate le contestazioni cui la suddetta penale si riferisce (ed altresì richiamate nel provvedimento gravato) sono del tutto marginali ed episodiche, come dimostra lo stesso quantum della sanzione irrogata (appena 1.000 euro, doc. 16). Se si fosse trattato di contestazioni di carattere essenziale, tale addirittura da mettere a repentaglio l'integrità professionale dell'operatore economico, il Comune avrebbe elevato una penale considerevolmente superiore, ma non lo ha fatto.

II.3) Ancora, a dimostrazione della scarsa importanza delle vicende impropriamente richiamate nei provvedimenti gravati, vi è da rilevare che tali episodi – non solo non hanno indotto la Stazione appaltante a disporre una risoluzione in via amministrativa o giudiziale del contratto – ma, addirittura, alla naturale scadenza del servizio affidato con Determina dirigenziale n. 1107 del 30.12.2022, ha fatto seguito la proroga di un ulteriore annualità del servizio in essere fino alla data del 9 gennaio 2025.

II.4) A sostegno dei propri erronei assunti, il Comune odierno resistente richiama la “comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 33091 del 29.10.2024 ... nella quale si contestano tutte le inadempienze poste dalla ditta nel corso dell'esecuzione del precedente contratto di refezione scolastica nel quale sono allegati, tra gli altri, il verbale dell'ASL territorialmente competente del 09.10.2024 nel quale si accerta la presenza di coleotteri di farina in alcuni panini imbustati e sigillati, verbale dell'ASL del 10.10.2024 nel quale si attestano gravi inadempienze quali presenza di polpette che dall'aspetto si presentano non sufficientemente cotte e dall'odore sgradevole, panini le cui confezioni risultano parzialmente aperte, non rispetto del menù concordato in precedenza, rischio di contaminazione crociata e pertanto da gravi inadempienze della ditta”.

Senonché, il Comune omette (guarda caso) di soggiungere che – a fronte delle controdeduzioni trasmesse dalla SLEM (doc. 15), in cui è stata puntualmente dimostrata l'inconsistenza degli addebiti – il Comune non ha poi adottato la paventata risoluzione del contratto d'appalto di cui alla comunicazione di

avvio del procedimento prot. n. 33091 del 29.10.2024, limitandosi ad applicare una penale di appena 1.000 euro.

Ed anzi, dato atto che *“le divergenze insorte potrebbero generare un contenzioso con alea per le parti”* e che *“è interesse di entrambe le parti evitare procedure giudiziali dall’esito incerto con aggravii di costi ed inoltre evitare il procrearsi di una difficile gestione del contratto in essere”*, le parti sono addivenute alla composizione bonaria del rapporto.

Se davvero – come viene affermato nella nota oggetto dell’odierna impugnativa – la SLEM si fosse resa responsabile di un grave inadempimento contrattuale, allora il Comune avrebbe avuto tutto l’interesse (i.e. sarebbe stato obbligatoriamente tenuto) a disporre la risoluzione contrattuale in danno dell’appaltatore, escutendo altresì la cauzione definitiva.

II.5) Quanto ai due verbali dell’ASL territorialmente competente (verbali d.d. 9.10.2024 e 10.10.2024) citati nella Determina gravata, come già evidenziato nelle controdeduzioni procedurali, si contesta fermamente la valenza escludente attribuita dal Comune di Angri.

Tali verbali, lungi dal comprovare “gravi inadempienze” contrattuali, confermano al contrario la natura meramente episodica (due in totale in oltre 2 anni di appalto!) delle contestazioni, la scarsa rilevanza e, comunque, non imputabile alla Società SLEM degli eventi segnalati.

Segnatamente, con riferimento al verbale del 9.10.2024 relativo alla presenza di coleotteri, giova ribadire che l’episodio ha riguardato un campione del tutto trascurabile (appena 2 bustine su un totale di circa 800 panini consegnati giornalmente) di prodotti forniti da un soggetto terzo specializzato, regolarmente approvvigionato e gradito dallo stesso Comune. In tale occasione, la stessa Autorità Sanitaria intervenuta non ha ravvisato profili di responsabilità diretta in capo alla SLEM, né i successivi controlli operati dai NAS presso il centro di cottura hanno fatto emergere criticità rilevanti.

Quanto al successivo verbale del 10.10.2024, i rilievi ivi contenuti appaiono parimenti inconsistenti: la presunta insufficiente cottura delle polpette si è risolta in una mera valutazione soggettiva legata alla modalità di preparazione — concordata peraltro con la referente UOPC di zona per facilitare l'introduzione di nuovi piatti (polpette di melanzane) nel menù — tanto che l'ASL non ha ritenuto nemmeno necessario procedere al prelievo dell'alimento per analisi di laboratorio.

Analogamente, le generiche osservazioni su un ipotetico rischio di 'contaminazione crociata' o sulla parziale apertura di alcune confezioni di pane non hanno trovato alcun riscontro oggettivo in termini di effettiva alterazione del prodotto, configurandosi come semplici segnalazioni di rischio teorico.

Dunque, appare del tutto fuorviante e pretestuosa la posizione dell'Amministrazione laddove pretende di sostenere che tale risoluzione rileva quale grave illecito professionale in quanto originato da fatti di inadempimento contrattuale.

II.6) Come ben noto, con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti il legislatore ha tassativizzato in maniera netta la fattispecie escludente del grave illecito professionale, individuando il catalogo preciso delle fattispecie al ricorrere delle quali la stazione appaltante può ritenere integrata la causa di esclusione in questione.

Orbene, ai sensi dell'art. 95, co. 1, lett. e), del Codice, la stazione appaltante può escludere dalla gara il concorrente che abbia commesso *“un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”*.

A sua volta il terzo comma dell'articolo 98 individua le fattispecie (a carattere tipico) da cui è consentito desumere l'illecito professionale; per quanto qui interessa, la lettera c) del comma 2 individua la *“condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze*

*nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”; infine il comma 6 alla lettera c) dispone, ai fini della prova dell'illecito (che è richiesta dalla lettera c) del comma 1), che tale prova è costituita da: “*intervenuta risoluzione per inadempimento o condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili*”.*

Il provvedimento di risoluzione è, dunque, considerato dalla lettera c del comma 3 dell'art. 98 in quanto conseguente a un inadempimento nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione.

Di conseguenza, sgomberato il campo da ogni dubbio in merito all'insussistenza di un grave inadempimento a valle dell'accordo bonario, **pena la chiara violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, le risoluzioni contrattuali consensuali, specie ove non connesse ad un grave inadempimento dell'appaltatore, non rientrano nel novero delle vicende suscettibili di integrare gli estremi del grave illecito professionale escludente.**

Dall'attenta analisi del dettato normativo - artt. 95, co. 1, lett. e), e 98 comma 2 lett c) - è evidente che la risoluzione contrattuale di carattere consensuale non integra alcuna delle fattispecie (tassative) di cui all'art. 98 cit. da cui sia consentito desumere l'illecito professionale.

II.7) Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “*tratta[si] infatti di “risoluzione” consensuale, come tale esclusa dagli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6997 del 2022), a maggior ragione tenuto conto del principio di tassatività introdotto per gli illeciti professionali dall'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, che riconduce l'illecito professionale al verificarsi di uno dei seguenti elementi “c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne*

hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”, prevedendo al comma 6 quali mezzi di prova idonei in relazione al comma 3 “c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili” (TAR Emilia Romagna, Sez. II, 12.12.2024, n. 939).

II.8) Inoltre, per mero scrupolo di completezza difensiva, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la causa di esclusione in questione, laddove ritenuta sussistente, non consegue automaticamente ma presuppone l'accertamento da parte della stazione appaltante che tale risoluzione sia scaturita da significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16/2020).

In altri termini, per tale causa di esclusione non solo è richiesta la pregressa risoluzione per inadempimento – e non di qualsiasi tipologia di risoluzione - che nel caso di specie non ricorre affatto ma, soprattutto, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a svolgere una puntuale e specifica valutazione del comportamento dell’operatore economico interessato dalla risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico,

Così, pure, il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2922/2021) ha chiarito che la stazione appaltante può disporre l’esclusione di un operatore concorrente, a condizione che dia conto di un pregresso episodio di inadempimento che abbia comportato le descritte conseguenze.

La garanzia per i concorrenti, al fine di evitare di dar luogo a paventati quanto irragionevoli scenari di arbitrio delle Amministrazioni aggiudicatrici, risiede nell’obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante, che è formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario sia in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di

utilmente accedere alla tutela giurisdizionale (così, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668; sez. V, n. 2922 del 2021).

II.9) Nel caso di specie, indipendentemente dalla causa specifica che ha condotto alla risoluzione consensuale del contratto tra la società SLEM s.r.l. e il Comune di Angri, quest'ultimo non ha adempiuto al richiesto onere motivazionale

Ebbene, non v'è chi non veda che, secondo quanto emerge dall'atto di decadenza dalla graduatoria, nella fattispecie in esame tale attività della stazione appaltante non è stata espletata.

Stante quanto innanzi, non può considerarsi assolto il predetto onere motivazionale mediante l'indicazione *per relationem* a fatti accaduti più di un anno fa, senza dar conto di come tali circostanze abbiano causato come conseguenza il giudizio di inaffidabilità dell'operatore economico illegittimamente escluso.

II.10) In ultimo, il provvedimento di esclusione è, altresì, illegittimo laddove il Comune di Angri omette di considerare che, come acclarato alla luce di quanto fin qui enucleato, lo scioglimento contrattuale non è avvenuto a fronte di un inadempimento contrattuale da parte della SLEM, trattandosi infatti di "risoluzione" consensuale.

Ne deriva, che tale circostanza non soggiace alla disciplina degli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti.

A tal proposito la Giurisprudenza amministrativa ha, sul punto, statuito che: *la risoluzione a cui consegue un accordo bonario non comporta, in linea di principio, il riconoscimento di responsabilità in capo all'operatore economico con il conseguente obbligo dichiarativo dell'evento sottostante in termini di illecito professionale, dovendosi ritenere che il legislatore, sebbene abbia fornito un elenco esemplificativo e non tassativo di vicende rappresentanti un inadempimento grave, in tale elenco non può ragionevolmente annoverarsi anche l'ipotesi di risoluzione bonaria, rappresentando quest'ultima una normale*

vicenda contrattuale regolata dal codice civile, che non comporta come quindi alcun obbligo di essere dichiarata all'atto della partecipazione alle gare di pubblici appalti (Consiglio di Stato, sentenza n. 6997 del 2022).

II.11) Sulla stessa scia del Consiglio di Stato, **il TAR Emilia Romagna**, ha confermato che la risoluzione consensuale non costituisce un inadempimento e, inoltre, recependo il precedente orientamento del Consiglio di Stato, **ha chiarito la non obbligatorietà della dichiarazione di una risoluzione consensuale in una gara pubblica, escludendo tale obbligo dal perimetro della normativo sugli appalti pubblici.** Dunque, ha confermato che, anche alla luce del nuovo codice, la risoluzione consensuale di contratto non deve essere dichiarata in fase di partecipazione alle gare di pubblici appalti.

Nello specifico, afferma: *“lo scioglimento contrattuale in discussione non è avvenuto a fronte di un inadempimento contrattuale da parte della ..., **trattandosi infatti di “risoluzione” consensuale, come tale esclusa dagli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6997 del 2022), a maggior ragione tenuto conto del principio di tassatività introdotto per gli illeciti professionali dall’art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023**, che riconduce l’illecito professionale al verificarsi di uno dei seguenti elementi “c) condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”, prevedendo al comma 6 quali mezzi di prova idonei in relazione al comma 3 “c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili”(TAR Emilia Romagna - Bologna, sez. II, 12 dicembre 2024, n. 939).*

II.12) Inoltre, anche a voler considerare legittimo quanto assentito dalla S.A. in merito alla sussistenza in capo alla SLEM dell'obbligo dichiarativo in sede di partecipazione della gara dell'intervenuta risoluzione contrattuale, la stessa sarebbe risultata ultronea laddove l'Amministrazione era ben a conoscenza della ricorrenza di tale circostanza, posto che l'accordo bonario era intervenuto tra le medesime parti nell'esecuzione del precedente appalto.

Ed infatti, la *ratio* della dichiarazione inerente a pregresse vicende suscettibili di integrare gli estremi dell'illecito professionale è

Dunque, anche laddove si debba ritenere sussistente tale obbligo dichiarativo, l'Amministrazione avrebbe certamente potuto ravvedersi autonomamente dell'intervenuta risoluzione consensuale, alla stregua del principio di buona fede e leale collaborazione tra stazioni appaltanti e operatori economici.

Pertanto, stante quanto innanzi, nessun obbligo dichiarativo incombeva in capo alla società SLEM. Anche sotto tale profilo, è evidente l'illegittimità del *modus operandi* del Comune di Angri.

B) IN SUBORDINE: SULL'ILLEGITTIMITÀ INTEGRALE DELLA PROCEDURA DI GARA.

III) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ORDINAMENTALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ (ARTT. 23 E 97 COST.).

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 62 E 63, D.LGS. N. 36/2023).

ECESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA, ISTRUTTORIA ASSENTE, CONTRADDITTORIETÀ INFRA-PROCEDIMENTALE, TRAVISAMENTO IN FATTO E DIRITTO.

III.1) In via subordinata al mancato accoglimento delle censure dirette a dimostrare l'illegittimità dell'esclusione della società SLEM – con conseguente riammissione ed aggiudicazione della gara alla medesima - la Società ricorrente ha, allora, interesse all'annullamento dell'intera procedura di **gara, indetta e gestita in violazione degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023.**

Giova preliminarmente rammentare che, come ben noto, con l'introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, il Legislatore ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della superiore competenza degli enti qualificati.

Pertanto, come rilevato dall'ANAC, *“i soggetti non qualificati sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate, con la conseguenza che il soggetto qualificato deve assumere la responsabilità dell'intera fase di gara, per cui l'adozione di atti e i provvedimenti della fase di affidamento da parte della stazione appaltante non qualificata determina un'elusione del sistema di necessaria qualificazione”* (ANAC, Delibere nn. 465, 466, 467, 468 e 469 d.d. 28.10.2024).

Con maggior precisione, l'**art. 62, comma 1** prevede che *“Tutte le stazioni appaltanti, ..., possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”*.

Inoltre, il seguente **comma 2** stabilisce che *“per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63”*.

Di talchè, dalle suddette norme ne deriva con ogni evidenza che, l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 impone che le procedure di gara superiori alle soglie ivi individuate - *rectius*, € 140.000,00 ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici - siano svolte da soggetti qualificati ai sensi del successivo art. 63, i quali assumono la gestione di tutte le fasi della procedura di gara ed assumono il correlativo regime di responsabilità.

III.2) Ebbene, come annotato in punto di fatto, con Determina a contrarre n. 421 del 17.9.2025, il Comune di Angri ha deliberato di indire la procedura di gara per l'affidamento del servizio controverso.

Tale affidamento ha ad oggetto un appalto di “servizi” per un importo complessivo pari a € 424.024,80 - **superiore alla soglia di € 140.000,00** - per il quale occorre, dunque, l'apposita qualificazione ex artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non essendo all'epoca iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, il Comune di Angri ha quindi affidato l'indizione e la gestione della procedura alla CUC di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani, **in qualità di stazione appaltante qualificata**.

La CUC ha, quindi, acquisito il CIG dall'ANAC e successivamente ha pubblicato il Bando di gara – in cui risulta indicata come “*Amministrazione aggiudicatrice*” (**doc. 5**) – e curato le relative pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale (**doc. 6**):

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio

E-mail: rosaria.violante@comune.angri.sa.it

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Pertanto, **non vi è pertanto alcun dubbio che la gara in oggetto avrebbe dovuto essere integralmente gestita dalla CUC medesima, in qualità di soggetto qualificato e committente**, non sussistendo, sul punto, alcuna deroga prevista per legge.

Senonché, come ora si dimostrerà, le prescrizioni codicistiche di cui ai richiamati artt. 62 e 63 del d. lgs. 36/2023 **inerenti alla necessaria gestione della procedura da parte della stazione appaltante qualificata sono state frontalmente violate**, avendo:

(i) il Comune di Angri palesemente esorbitato il perimetro delle proprie competenze, in quanto la gara risulta condotta interamente dall'ente locale non

qualificato, finanche adottando (in luogo della Stazione appaltante qualificata) il provvedimento di esclusione e contestuale aggiudicazione;

(ii) e, specularmente, la SUA ha illegittimamente abdicato all'esercizio dei propri compiti di stazione appaltante qualificata, non svolgendo alcuna attività nè adottando alcun atto della procedura.

Lo si passa a dimostrare.

II.3) In primo luogo la procedura di gara è illegittima in quanto **il Responsabile Unico di Progetto non è stato nominato dalla SUA, bensì dal (solo) Comune di Angri, il quale ha conferito l'incarico all'Avv. Rosaria Violante** (dipendente del Comune di Angri).

Ciò in violazione dell'art. 62, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *“Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. **Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento**, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”*.

Invero, la distinzione tra le due figure non ha carattere meramente formale: in base all'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 *“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, **ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP**”*.

Inoltre, l'art. 6 dell'All. I.2 d.lgs. 36/2023 prevede che *“Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione*

programmata”.

La normativa è chiara: le stazioni appaltanti qualificate che indicano e gestiscono una procedura di gara per conto di un ente non qualificato devono nominare un proprio RUP (titolare dei compiti e delle prerogative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023), fermo restando “*i necessari raccordi*” con il RUP nominato dalla stazione appaltante beneficiaria per le attività di relativa competenza.

Normativa che è stata nel caso di specie frontalmente violata dalle amministrazioni resistenti, posto che la SUA non ha nominato il RUP della procedura.

Analoga fattispecie è stata recentemente analizzata dall’ANAC, la quale ha stigmatizzato come “*Ai sensi dell’art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell’affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l’ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto - RUP* (cfr. anche *Parere MIT n. 2286/2023*)”. (Delibera ANAC, 24.5.2024, n. 255).

Ed infatti, rileva l’ANAC, “*la nomina del RUP da parte dell’ente qualificato non è un mero formalismo ma ha il chiaro obiettivo di garantire che la procedura di gara sia giuridicamente ed effettivamente svolta da un soggetto adeguatamente qualificato, in coerenza il principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti.*”

II.4) In secondo luogo, la procedura di gara è illegittima in quanto la Commissione di valutazione delle offerte tecniche è stata nominata non dalla CUC ma, bensì, sempre dal Comune beneficiario (Determina reg. gen. 1278/2025 d.d. 28.10.2025 conosciuta solo quanto ai suoi estremi).

In senso diametralmente contrario, la nomina dei membri della Commissione di valutazione delle offerte tecniche è **un’attività che deve fare fisiologicamente capo alla stazione appaltante qualificata**, in quanto munita delle necessarie

competenze tecniche per prescegliere le professionalità più adatte a valutare le offerte tecniche.

Sul punto, l'ANAC ha opportunamente evidenziato come “l'ente qualificato delegato per la fase di gara debba adottare tutti gli atti e i provvedimenti caratterizzanti la stessa, assumendosene la relativa responsabilità: tra questi vanno certamente inclusi i documenti di gara, **la nomina della commissione giudicatrice/autorità di gara** e il provvedimento di aggiudicazione, in relazione ai quali l'ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della asserita maggiore competenza. Sicché, a titolo di esempio, dovrà verificare, in capo ai componenti della commissione giudicatrice e del seggio di gara, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina, raccogliendo le relative dichiarazioni e svolgendo le eventuali verifiche” (ANAC, Delibera, n. 464/2024).

III.5) Ma non è tutto.

Sempre esorbitando il perimetro delle proprie competenze, il Comune di Angri ha finanche adottato il provvedimento di esclusione in danno della società odierna ricorrente e, contestualmente, disposto l'aggiudicazione della gara in luogo della stazione appaltante qualificata “CUC”.

Tanto in aperta violazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 alla cui stregua “*le stazioni appaltanti non qualificate ... procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata*” (art. 62, comma 6, lett. a), la quale “*progettano, **aggiudicano** e stipulano contratti e accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate*” (comma 7, lett. a).

Sicché, il provvedimento di esclusione e della conseguente aggiudicazione adottato dal Comune di Angri è a tutti gli effetti **nullo per difetto di competenza**.

III.6) Alla luce di tutto quanto precede è evidente la violazione della disciplina codicistica poiché, dietro lo “schermo” della “CUC”, è stato di fatto il Comune di Angri – che non era una stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del

D.Lgs. n. 36/2023 (a quanto consta la qualificazione è stata conseguita solo in data 15.12.2025) – ad avere gestito l’intera procedura di gara, dall’indizione della stessa, alla nomina del RUP (proprio dipendente), passando per la scelta dei membri della Commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte tecniche sino all’adozione del provvedimento di esclusione e conseguente aggiudicazione.

Merita attenzione le conclusioni a cui è recentemente pervenuta l’ANAC, la quale in una fattispecie recentemente analizzata ha statuito che **per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di qualificazione non vi è alcun dubbio che la gara debba essere svolta da soggetto qualificato** e, nel caso in cui **la procedura di gara venga svolta interamente dal soggetto non qualificato mediante l’adozione di provvedimenti essenziali - nomina della commissione giudicatrice, adozione del provvedimento di aggiudicazione, nomina del RUP - tali circostanze dovrebbero condurre all’annullamento in autotutela dell’intera procedura di affidamento** (Delibera ANAC, 14.01.2025, n. 6).

Ciò comporta – previo accertamento della nullità e/o annullamento del provvedimento di indizione della gara, dell’atto di nomina della Commissione di gara, di esclusione e della conseguente aggiudicazione adottati dal Comune incompetente *ex art. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023* - l’annullamento integrale della procedura di gara.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* è attestato dal tenore dei motivi di gravame.

I. Quanto al *periculum in mora*, è di tutta evidenza che, ove non venga disposta la immediata sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti gravati, la Società deducente subirebbe un evidente gravissimo pregiudizio consistente, appunto, nell’impossibilità di aggiudicarsi la commessa di cui era aggiudicataria *in pectore* e stipulare il contratto con la Stazione appaltante.

Invero, solo in data 7.1.2026 è stato disposto l’affidamento in via d’urgenza dell’appalto e, dunque, si è ancora in tempo per procedere alla revoca

dell'affidamento, e a dare seguito al subentro dell'aggiudicataria ingiustamente esclusa.

A ben vedere, l'avvio del servizio da parte della (illegittima) aggiudicataria Althea non elide – bensì accentua – le esigenze cautelari sottese alla domanda ex art. 55 c.p.a., stante il rischio di progressivo consolidamento della posizione di tale operatore nell'esecuzione del servizio, vieppiù in caso di denegata stipula del contratto d'appalto.

Occorre, infatti, considerare che:

(i) la parte preponderante degli investimenti (acquisto automezzi; acquisto attrezzature; campagna di comunicazione) viene esperita in concomitanza con l'avvio del servizio;

(ii) l'affidamento ha una durata di soli 9 mesi;

È, quindi, palese la sussistenza del rischio che – ove l'aggiudicazione non venga sospesa nelle more dell'udienza di merito – la fase di start-up del servizio raggiunga uno stato di avanzamento tale da rendere impossibile il subentro della SLEM anche in caso di auspicato accoglimento nel merito del ricorso in epigrafe.

Di qui la richiesta affinché Codesto Ecc.mo T.A.R. si compiaccia di concedere di un'ordinanza cautelare finalizzata ad evitare la sottoscrizione del contratto ed il definitivo consolidamento della consegna anticipata del servizio in favore della Società controinteressata.

II. Inoltre, è interesse dell'Amministrazione procedere alla revoca e disporre il subentro della società ricorrente; diversamente, tenuto conto dell'offerta meno vantaggiosa formulata dalla società controinteressata, comporterebbe ingiustificato aggravio economico in danno delle finanze pubbliche, in palese contrasto con l'interesse pubblico a vedere aggiudicato l'appalto all'offerta maggiormente vantaggiosa.

III. In subordine, si chiede all'intestato Collegio di Volere provvedere ai sensi dell'art. 55, co. 10, alla sollecita fissazione dell'udienza di merito onde assicurare che la definizione del gravame avvenga in una tempistica compatibile con le

suesposte esigenze cautelari.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa sospensione cautelare degli effetti, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, dichiarando l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto laddove *medio tempore* stipulato, con conseguente aggiudicazione alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese, onorari ed accessori di legge, da attribuirsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Per il disposto dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 6.000,00.

Roma, 30 gennaio 2026

Avv. Antonella Mascolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 38/2026 del 13/02/2026, avente oggetto:

Determina di impegno spesa e approvazione disciplinare di incarico legale esterno Prof. Avv. Francesco Armenante - TAR Campania, Sez. Salerno, R.G. 201/2026

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	Determina di impegno spesa e approvazione disciplinare di incarico.	€ 10.922,00	01	11	1	03	0370					62457	2026

Totale Importo: € 10.922,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.